



13

## **Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)**

*Disegno*

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 30 settembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

#### *Art. 70*                    Riconoscimento di titoli esteri

<sup>1</sup> Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i titoli esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata.

<sup>2</sup> Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i titoli; i terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

<sup>3</sup> È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i titoli relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.

#### *Art. 78 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.

<sup>3</sup> L'ufficio federale competente provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

<sup>1</sup> FF 2016 2701

<sup>2</sup> RS 414.20

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.